

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

06

2026

LA CEDOLARE SECCA PER GLI AFFITI BREVI DOPO LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”

Riepilogo della disciplina

BONUS ZES UNICA E ZLS PROROGATI AL 2026, 2027 E 2028

Riepilogo della disciplina

FRINGE BENEFITS -LE REGOLE 2026

Riepilogo della disciplina

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Riepilogo delle novità

NOTIZIE FLASH**NOTIFICA CARTELLA AD UN COOBBLIGATO: ESCLUDE LA DECADENZA PER TUTTI**

Con la pronuncia n.30947 del 26 novembre 2025, la Cassazione chiarisce che la notifica tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali **produce effetti anche verso gli altri**, consentendo la notifica dell'accertamento anche dopo lo scadere del termine.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, **la notifica** della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge **nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza**, prevista dall'articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.

ROTTAMAZIONE IMU E TARI: AUTONOMA RISPETTO ALLA PRINCIPALE

La Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, introduce per la prima volta la possibilità per Regioni ed enti locali di **adottare autonomamente forme di rottamazione agevolata dei tributi locali**, quali IMU, TARI, multe e altre entrate patrimoniali di loro competenza. L'IFEL-ANCI ha pubblicato il 27 gennaio le prime istruzioni interpretative e uno schema di regolamento tipo per i Comuni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito, durante il question time alla Camera, che questa rottamazione locale è autonoma e distinta rispetto alla rottamazione statale (es. rottamazione quinquies), lasciando piena discrezionalità agli enti territoriali su tempi, modalità e criteri applicativi.

La disciplina consente di escludere o ridurre interessi e sanzioni, fermo restando il versamento della quota capitale, e richiede l'approvazione di un regolamento comunale specifico e la pubblicazione con termini di adesione di almeno 60 giorni.

I contribuenti interessati devono monitorare le delibere dei Comuni per poterne usufruire.

LA CEDOLARE SECCA PER GLI AFFITTI BREVI DOPO LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”

La **Legge di bilancio 2026** abbassa la **soglia** oltre la quale l'**attività** si considera **d'impresa**: ciò scatta **a partire dal terzo appartamento locato** (e non più dal quinto). Pertanto, il contribuente non solo dovrà assoggettare al **reddito di impresa** i **ricavi** conseguiti da **tutti gli appartamenti locati**, ma dovrà anche, e subito, **aprire Partita IVA** ed **iscriversi** alla **gestione previdenziale** di riferimento.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

LA CEDOLARE SECCA PER GLI AFFITTI BREVI DOPO LA “LEGGE DI BILANCIO 2026”**PREMESSA**

I **contratti di locazione breve** possono applicare la **cedolare secca** con **aliquota** del **26%**, salvo la **possibilità** per il contribuente di scegliere **un'unità immobiliare** destinata alla locazione breve cui applicare l'**aliquota del 21%**.

La “[Legge di Bilancio 2026](#)¹” apporta **una sostanziale modifica alla disciplina delle locazioni brevi**, introducendo la **presunzione di svolgimento di attività di impresa** (con tutte le sue conseguenze) quando il **numero di appartamenti locati è superiore a 2**.

LOCAZIONI BREVI**Previgente disciplina** **Attuale disciplina 2026**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">◆ possibile opzione per la cedolare secca;◆ due aliquote: 26% e 21%◆ numero massimo di immobili locati = 4. Se numero superiore scatta la presunzione di attività di impresa | <ul style="list-style-type: none">◆ possibile opzione per la cedolare secca;◆ previste due aliquote: 26% e 21%◆ numero massimo immobili locati con locazioni brevi = 2. dal terzo appartamento locato scatta la presunzione di attività di impresa |
|--|--|

¹ art. 1, comma 17 della Legge 199/2025.

RICHIAMO
DISCIPLINA
LOCAZIONI
BREVI

La disciplina delle **locazioni brevi** è contenuta nell'[art. 4](#) del D.L. 50/2017 dove sono così **definite**:

1. i contratti di locazione **di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il **termine di 30 giorni** deve essere **considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale**; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando, tuttavia, che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.



Al ricorrere delle seguenti condizioni, per i contratti di locazione breve **si può optare per il regime della cedolare secca**:

a	durata non superiore a 30 giorni
b	non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale
c	solo unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze
d	possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche)
e	le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa

f g	<p>può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un'abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni</p> <p>possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici</p>
----------------------	--

Fino al 31.12.2023, alle locazioni brevi si applicava la cedolare secca con aliquota ordinaria del 21%. Successivamente, per effetto della "Legge di Bilancio 2024" l'aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è stata elevata al 26%, però il contribuente può scegliere un'unità immobiliare destinata alla locazione breve su cui applicare l'aliquota del 21%.

LOCAZIONI BREVI – OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Aliquota	26% 21% per una sola unità abitativa per periodo di imposta, a scelta del contribuente
Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> ◆ intero importo del canone indicato nel contratto ◆ se il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, calcolato forfettariamente, la base imponibile della cedolare sarà costituita dall'intero importo corrisposto dal locatario
Modalità scelta opzione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi ◆ in sede di registrazione del contratto, se lo stesso viene volontariamente registrato
Effetti sul reddito	Il reddito assoggettato a cedolare secca non rientra nel reddito complessivo ma è considerato nel quantificare quello in base a cui:

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ è determinata la condizione di familiare a carico o la deduzione e detrazione ◆ sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione ◆ è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l'Isee) 		
NUMERO APPARTAMENTI		<p>Come anticipato, con la legge di bilancio 2026, in presenza di un terzo appartamento locato scatta la presunzione di attività di impresa, con conseguente necessità di apertura della partita IVA ed impossibilità di tassazione nel regime della cedolare secca.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ scatta l'obbligo di apertura della partita IVA, con adempimenti IVA, contabili e previdenziali; ◆ decade la cedolare secca, tutti i redditi da locazione vengono tassati con l'IRPEF ordinaria (se imprenditore individuale) su base analitica, deducendo i costi; ◆ si applicano le regole previste per le attività ricettive extralberghiere, comprese le norme regionali e comunali in materia di autorizzazioni, SCIA, CAV e regolamenti di sicurezza. 		
ESEMPI		<p>Esempio 1</p> <p>Un soggetto detiene il 100% di due appartamenti entrambi concessi in locazione breve. Dal primo appartamento nel corso del 2026 il soggetto trae un reddito di euro 8.000, mentre dal secondo appartamento riceve un reddito di euro 5.000.</p> <p>→ il contribuente può applicare la cedolare secca per tutti i redditi da locazione percepiti, scegliendo per quale appartamento applicare l'aliquota del 21% (generalmente il reddito maggiore).</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">Appartamento A</td> <td style="width: 50%;">Appartamento B</td> </tr> </table>	Appartamento A	Appartamento B
Appartamento A	Appartamento B			

Reddito	8.000 euro	Reddito	5.000 euro
Aliquota	21%	Aliquota	26%
Imposta	1.680 euro	Imposta	1.300 euro
Reddito netto	6.320 euro	Reddito netto	3.700 euro

Esempio 2

Un soggetto è proprietario di tre appartamenti che concede in locazione breve nel corso del 2026. L'attività di locazione esercitata si considera attività di impresa ed il contribuente dovrà aprire la partita Iva, dovrà passare alla contabilità semplificata o ordinaria, emettere fattura elettronica e applicare l'Iva se non esonerato. Tutti i redditi di locazione devono essere tassati come reddito d'impresa, non potendo applicare la cedolare secca a nessun immobile.

Si ipotizzano i seguenti ricavi: Appartamento A: 5.000 euro – appartamento B 8.000 euro e appartamento C 7.000 euro. Si stimano costi annui pari ad euro 3.000

Ricavi totali	20.000 euro (5.000+8.000+7.000 euro)
Costi totali	3.000 euro
Redditi d'impresa	17.000 euro
Aliquota	23%*
Imposta	3.910 euro
Contributi previdenziali	4.161,60 euro (aliquota 24,48%) **
Totale imposte + contributi	8.071,60 euro

*per semplicità di esposizione è applicata l'aliquota del 23% prevista per il primo scaglione Irpef anche se il reddito d'impresa va a sommarsi ad eventuali altri redditi del contribuente, e sul reddito complessivo si applicano le aliquote Irpef secondo gli scaglioni. **I contributi previdenziali sono calcoli per semplicità con l'aliquota Inps del primo scaglione della Gestione Inps Commercianti senza considerare

| l'impatto della contribuzione fissa |

BONUS ZES UNICA E ZLS PROROGATI AL 2026, 2027 E 2028

La "Legge di Bilancio 2026" ha prorogato per 3 anni il credito d'imposta per investire nella ZES unica del Mezzogiorno, fino al 2028; l'agevolazione spetta nel limite degli stanziamenti effettuati e, per quanto non espressamente previsto, rilevano le disposizioni del Decreto 17.05.2024. In modo parallelo viene prorogato al 2028 anche il credito per gli investimenti nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS). In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS ZES UNICA E ZLS PROROGATI AL 2026, 2027 E 2028	
PREMESSA	<p>Gli artt. 9-17 del D.L. 124/2023² hanno disciplinato l'istituzione a decorrere dal 01.01.2024 della nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata "ZES unica" che comprende i territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.</p> <p>L'art. 3 della Legge 171/2025, entrata in vigore il 20.11.2025, ha esteso l'applicazione delle agevolazioni della Zona Economica Speciale, anche agli investimenti effettuati nelle zone Economiche speciali delle regioni Marche ed Umbria.</p> <p>L'introduzione della ZES unica è accompagnata dall'introduzione di un nuovo credito d'imposta, riconosciuto a partire dall'anno 2024, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2026"³ ha previsto la proroga per il 2026, 2027 e 2028 per tale credito d'imposta.</p>
AMBITO APPLICATIVO	<p>Possono accedere al beneficio fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ già operative, ◆ che si insediano nella ZES unica, <p>in relazione all'acquisizione dei beni strumentali agevolati, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni:</p>

² recante misure in materia di "coesione e rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese".

³ Legge 199/2025.

a	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo
b	Marche e Umbria

L'agevolazione **non si applica** ai soggetti che operano nei seguenti **settori**⁴:

1	industria siderurgica, carbonifera e lignite
2	trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture
3	produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
4	banda larga
5	creditizio, finanziario e assicurativo



Sono **escluse** altresì le imprese in stato di **liquidazione** o di **scioglimento** e le **imprese in difficoltà**⁵.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI	Investimenti agevolabili	effettuati nei periodi d'imposta (01.01.2026 al 31.12.2026; 01.01.2027 al 31.12.2027; 01.01.2028 al 31.12.2028) facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi:
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti attrezzi varie; ◆ destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; ◆ nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (il valore dei terreni e degli

⁴ Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

⁵ come definite dall'art. 2 punto 18 del regolamento n. 651/2014.

	<p>immobili non può però superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato)</p>				
CREDITO D'IMPOSTA	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo;◆ le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all' art. 2359 del c.c. e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. <p>Per effetto del rinvio al Decreto 17.05.2024 e in assenza di particolari disposizioni, nessuna modifica sarebbe prevista in relazione alla misura dell'agevolazione attualmente in vigore (fermo restando il rispetto degli specifici limiti di spesa previsti per ciascun anno: 2.300.000.000 euro per il 2026, 1.000.000.000 euro per il 2027 e 750.000.000 euro per il 2028).</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti (o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati) nei seguenti limiti, riferiti a ciascun progetto di investimento:</p> <table border="1"><tr><td>a</td><td>limite massimo € 100 milioni</td></tr><tr><td>b</td><td>limite minimo €. 200.000</td></tr></table> <p>Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il credito d'imposta è determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, con esclusione delle spese di manutenzione.</p>	a	limite massimo € 100 milioni	b	limite minimo €. 200.000
a	limite massimo € 100 milioni				
b	limite minimo €. 200.000				
PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL CREDITO	<p>Per l'ottenimento del credito è prevista una procedura, analoga a quella per l'agevolazione 2024 e 2025, che consiste nella presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ prima di una comunicazione di prenotazione;◆ successivamente, di una comunicazione integrativa. <p>Sono previste tempistiche diverse per ciascun periodo di riferimento.</p>				

Nello specifico, gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate:

Periodo investimenti	Comunicazione
dal 01.01.2026 al 31.12.2026	dal 31.03.2026 al 30.05.2026
dal 01.01.2027 al 31.12.2027	dal 31.03.2027 al 30.05.2027
dal 01.01.2028 al 31.12.2028	dal 31.03.2028 al 30.05.2028

Successivamente, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:

Periodo investimenti	Comunicazione
2026	dal 03.01.2027 al 17.01.2027
2027	dal 03.01.2028 al 17.01.2028
2028	dal 03.01.2029 al 17.01.2029



La **comunicazione integrativa**, che attesta l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata e il relativo credito, deve comunque indicare un **ammontare** di **investimenti effettivamente realizzati non superiore** a quello riportato nella **comunicazione già inviata**.

MODELLO AGGIORNATO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 30 gennaio due documenti:

- ◆ **il Provvedimento n 3882 per il credito nella ZES Unica**
- ◆ **il Provvedimento n 3873 per il credito nelle ZLS**

Essi contengono rispettivamente:

- ◆ [**i modelli di comunicazione**](#) per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il **Mezzogiorno – ZES unica**
- ◆ [**i modelli di comunicazione**](#) per gli investimenti realizzati nelle **Zone logistiche semplificate – ZLS**, a seguito della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2026

	<p>Ricordiamo che in generale, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari:</p> <table border="1" data-bbox="403 534 1416 685"> <tr> <td data-bbox="403 534 476 595">a</td><td data-bbox="476 534 1416 595">all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa</td></tr> <tr> <td data-bbox="403 595 476 685">b</td><td data-bbox="476 595 1416 685">moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate</td></tr> </table> <p>ottenuta rapporando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.</p> <p> Il provvedimento, che stabilisce il credito spettante, verrà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.</p>	a	all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa	b	moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
a	all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa				
b	moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate				
PROROGATO AL 2028 ANCHE IL CREDITO ZLS	<p>Analoga proroga è prevista anche per il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS (Zone Logistiche speciali)⁶. Anche in questo caso, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 01.01.2026 al 31.12.2028, ferma restando la procedura per l'accesso all'agevolazione.</p> <p>Ricordiamo, infatti, che l'art. 13 del c.d. "Decreto Coesione"⁷ ha esteso alle ZLS il credito d'imposta per la ZES unica⁸. Tale disposizione prevede che nelle zone logistiche semplificate – limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107 § 3 lettera c) del TFUE – è concesso un credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 16 comma 2 del D.L. 124/2023.</p> <p>Pertanto, anche con riguardo alle suddette ZLS, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi a:</p> <table border="1" data-bbox="403 1628 1416 1767"> <tr> <td data-bbox="403 1628 476 1767">a</td> <td data-bbox="476 1628 1416 1767">l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio</td> </tr> </table>	a	l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio		
a	l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio				

⁶ ex art. 13, comma 1 del D.L. 60/2024.⁷ D.L. 60/2024.⁸ di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023.

b

l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti

Possono accedere al credito d'imposta:

- ◆ **tutte le imprese** indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- ◆ **già operative o che si insediano** nelle zone logistiche semplificate (individuate ai sensi dell'art. 1 commi da 61 a 65-bis della Legge 205/2017);
- ◆ in relazione agli **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

Sono agevolabili gli **investimenti**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale?:

1	realizzati nei suddetti periodi d'imposta (dal 01.01.2026 al 31.12.2026; dal 01.01.2027 al 31.12.2027; dal 01.01.2028 al 31.12.2028)
2	relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ nuovi macchinari, ◆ impianti, ◆ attrezzature varie
3	destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS
4	per all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva (il valore dei terreni e degli immobili non può però superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato)

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- ◆ in **compensazione “orizzontale”**, tramite F24;
- ◆ con delega di pagamento da inviare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal **giorno successivo** alla pubblicazione del **provvedimento** che **definisce la percentuale di spettanza del contributo**.

⁹ definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014

L'Agenzia delle Entrate **comunica l'autorizzazione all'utilizzo** del credito d'imposta qualora **non sussistano motivi ostativi**.

Il **credito d'imposta** deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi**:

a	relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto
b	relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo



Se i **beni oggetto** dell'**agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione o ultimazione**, il **credito d'imposta** è **rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l'investimento, devono mantenere l'attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti all'apposito albo.

FRINGE BENEFITS: LE REGOLE 2026

La retribuzione in natura (fringe benefits) riconosciuta dall'azienda ai dipendenti può assumere forme diverse e avere impatti diversi sul calcolo di contributi e tasse. La **“Legge di Bilancio 2026”**, in vigore dal 1° gennaio, è **intervenuta** sul tema dei fringe benefits **modificando la soglia di esenzione** dei **buoni pasto elettronici**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

FRINGE BENEFITS: LE REGOLE 2026					
PREMESSA	<p>La retribuzione che il datore di lavoro eroga a fronte della prestazione manuale e/o intellettuale resa dal dipendente, oltre a concretizzarsi in somme di denaro liquidate a mezzo elaborazione del cedolino paga, può altresì assumere la forma di beni e servizi riconosciuti dall'azienda.</p> <p>In tal caso si parla di retribuzione in natura o fringe benefits che, in virtù del principio di onnicomprensività della base imponibile ai fini fiscali e contributivi¹⁰, può avere o meno effetti sul calcolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ IRPEF a carico del dipendente; ◆ contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda; ◆ contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente. 				
BENI E SERVIZI DI MODICO VALORE	<p>In generale, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, previdenziali e contributivi il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, ad euro 258,23. In deroga a ciò, la soglia di esenzione fiscale è eccezionalmente aumentata per i periodi d'imposta 2024, 2025, 2026 e 2027 a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">1.000 euro annui</td><td style="width: 70%; padding: 5px;">generalità dei lavoratori dipendenti</td></tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">2.000 euro annui</td><td style="width: 70%; padding: 5px;">per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto.</td></tr> </table>	1.000 euro annui	generalità dei lavoratori dipendenti	2.000 euro annui	per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico , considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto.
1.000 euro annui	generalità dei lavoratori dipendenti				
2.000 euro annui	per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico , considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto.				

¹⁰ sancito dall'art. 51, comma 1 del Tuir

Sono incluse nei limiti **le somme riconosciute entro il 12 gennaio dell'anno successivo** per il pagamento delle utenze domestiche di gas, luce e acqua con riferimento a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, da:

- ◆ **dipendente**,
- ◆ **coniuge/familiari** del dipendente,

a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, nonché le spese pagate per il contratto di locazione (regolarmente registrato) dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla medesima (in caso di rimborso **il dipendente non può beneficiare delle detrazioni IPREF previste per le medesime spese**).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione fiscale **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie**, laddove presenti.



L'agevolazione fiscale (soglia di esenzione a 2.000 euro) è **riconosciuta in misura intera ad ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e / o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Sempre la soglia a 2.000 euro è attribuita al contribuente che non può ottenere la detrazione fiscale per figli a carico dal momento che per questi ultimi percepisce l'Assegno Unico e Universale (AUU) ovvero perché il figlio ha più di 30 anni.



I dipendenti che perdono nel corso dell'anno i requisiti per ottenere la soglia di esenzione maggiorata **sono tenuti a darne immediata comunicazione al datore di lavoro**. Quest'ultimo deve provvedere al **recupero del beneficio non spettante** dagli emolumenti corrisposti nei **periodi paga successivi** a quello in cui è stata **resa la comunicazione** e, in ogni caso, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso

	<p>dell'anno.</p> <p>Al datore di lavoro è fatto carico di acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la spesa sostenuta dal dipendente o, in alternativa, farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui si riportano gli elementi necessari per identificarle, come:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ numero e intestatario della fattura;◆ tipologia di utenza;◆ importo pagato;◆ data e modalità di pagamento. <p>L'azienda deve peraltro acquisire un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non siano già state rimborsate, in tutto o in parte, dal medesimo datore di lavoro o da soggetti terzi.</p> <p> Le dichiarazioni sostitutive vanno rilasciate dal dipendente con sottoscrizione in originale e va allegata copia del proprio documento di identità.</p> <p>Se i beni ceduti e / o i servizi prestati e / o le somme rimborsate dal datore di lavoro hanno un valore superiore alla soglia di 1.000/2.000 euro l'intero valore concorre interamente a formare il reddito.</p> <p> Se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo d'imposta il limite di esenzione non dev'essere ragguagliato, ma da considerarsi per intero; in caso di diversi rapporti di lavoro nel corso dell'anno, ai fini del computo del limite, si considerano tutti i beni e i servizi ricevuti dal dipendente.</p>
SOMMINISTRAZIONI DI VITTO DA PARTE DELL'AZIENDA	A norma della “Legge di Bilancio 2026” la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici passa da 8 a 10 euro giornalieri.

La legge di bilancio non ritocca la disciplina del Tuir con riguardo alle altre forme di somministrazione del vitto o prestazioni sostitutive.

Pertanto, **le regole in vigore nel periodo d'imposta 2026** prevedono, con riguardo a:

- | | |
|-----------|---|
| a) | somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (ad esempio i pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante, i pasti forniti al personale imbarcato su navi o aerei, nonché la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti) l'esenzione fiscale e contributiva |
| b) | somministrazioni di pasti in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (comprese le somministrazioni di pasti derivanti da convenzioni con i ristoranti) l'esenzione fiscale e contributiva |
| c) | prestazioni sostitutive della somministrazione del vitto l'esenzione fiscale e contributiva fino all'importo complessivo giornaliero (al netto dei contributi e delle somme poste a carico dei lavoratori) di 4 euro per il buono pasto cartaceo ovvero di 10 euro (fino al 2025 la soglia era pari a 8 euro) per i buoni pasto elettronici (l'eccedenza rispetto alle soglie descritte concorre a formare il reddito imponibile) |
| d) | indennità sostitutiva della mensa (erogata in denaro a mezzo elaborazione del cedolino paga) è esente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione (il requisito della temporaneità ricorre anche nelle ipotesi di stagionalità dell'attività svolta dal dipendente) |

Come ha chiarito la [circolare MEF n. 326 del 23.12.1997](#), il **datore di lavoro può prevedere più sistemi contemporaneamente tra quelli sopra descritti**, in funzione delle proprie esigenze organizzative.

	<p> Lo stesso dipendente, tuttavia, con riferimento alla medesima giornata non può fruire di più sistemi.</p> <p>L'esclusione dal reddito dell'indennità di mensa, fino a 5,29 euro, può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni</p> <ul style="list-style-type: none">◆ avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (si escludono i dipendenti cui viene attribuita un'indennità sostitutiva di mensa proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto);◆ essere addetti ad un'unità produttiva (sono esclusi quanti sono stabilmente assegnati ad un'unità intesa come sede di lavoro);◆ l'unità produttiva dev'essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.
AZIONI SOTTOSCRITTE DAI DIPENDENTI	<p>Il valore delle azioni sottoscritte o acquistate dai dipendenti (sia di nuova emissione che già in circolazione) è escluso dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi per un importo, al netto di quanto corrisposto dal dipendente a fronte dell'assegnazione, non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro¹¹. Se il valore supera tale soglia viene tassata solo la parte eccedente.</p> <p> L'assegnazione si intende effettuata quando viene rilasciata, dal titolare del diritto di opzione, la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione medesimo.</p> <p>L'agevolazione interessa i piani di azionariato diffuso e, in presenza delle seguenti condizioni, concede la franchigia sopra descritta:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time (le agevolazioni non

¹¹ art. 51, comma 2, lettera g) e comma 2-bis del Tuir.

	<p>operano con riguardo alle assegnazioni di azioni effettuate a soggetti che non sono più in forza in azienda);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente, dal datore di lavoro, ovvero dalla società che controlla l'emittente; le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni dall'assegnazione.
SERVIZI E SOMME DI CARATTERE SOCIALE E COLLETTIVO	<p>Sono esenti¹² i seguenti servizi e somme offerti alla generalità dei dipendenti o a intere categorie degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei lavoratori dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (il servizio può essere organizzato dal datore di lavoro ovvero affidato a terzi, compresi gli esercenti di pubblici servizi – sono invece imponibili le indennità sostitutive del servizio di trasporto corrisposte in maniera forfettaria dal datore di lavoro) b) somme erogate o rimborsate per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico (l'esclusione rileva sia con riguardo alle somme erogate che a quelle rimborsate dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari dei dipendenti a carico) c) somme, servizi e prestazioni erogati per servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (asili nido e scuole materne) compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, l'acquisto di libri di testo, gli ausili per la DSA, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali d) utilizzo di opere e servizi aventi finalità di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto e) somme erogate per borse di studio o simili (come i rimborsi spese scolastiche) a familiari dei dipendenti, anche se non a carico

¹² ex art. 51, comma 2, lettere d), d-bis), f, f-bis), f-ter), f-quater) del Tuir.

	<p>f) somme e prestazioni per servizi di assistenza (anche psicologica) a familiari anziani (almeno 75 anni di età) o non autosufficienti</p> <p>g) contributi e premi per prestazioni socio-sanitarie a persone non autosufficienti o con gravi patologie</p>
RIMBORSO SPESE PER L'AFFITTO	<p>Per i dipendenti assunti nel corso dell'annualità 2025¹³ con nuovi contratti a tempo indeterminato e un reddito da lavoro dipendente 2024 non superiore a 35.000 euro, è prevista l'esenzione delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese di locazione dei fabbricati presi in affitto con contratto registrato; ◆ le spese di manutenzione dei fabbricati in affitto; <p>sostenute dai lavoratori dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui (se il rimborso eccede la soglia in argomento, l'eccedenza è tassata).</p> <p>L'esenzione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soli dipendenti che trasferiscono la propria residenza a oltre 100 chilometri rispetto alla precedente; ◆ i rimborsi effettuati nei primi 24 mesi dalla data di assunzione. <p>Il dipendente rilascia al datore di lavoro un'apposita dichiarazione sottoscritta in originale con allegata copia del documento di identità, che attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.</p>
MEZZI DI TRASPORTO AZIENDALI	<p>I mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti per un utilizzo esclusivamente professionale non rilevano per il calcolo di contributi e tasse.</p> <p>Al contrario, se il mezzo è utilizzato per motivi esclusivamente personali si assume per la tassazione e la contribuzione il criterio generale di valutazione regolato dal Tuir e basato sul valore normale.</p> <p>Se i mezzi (terza ipotesi) sono assegnati per un utilizzo personale e aziendale (uso promiscuo) a norma dell'art. 51, comma 4 del Tuir si assume come base imponibile un valore convenzionale, diverso in ragione della data di assegnazione e immatricolazione del veicolo.</p>

¹³ art. 1, comma 386 della Legge 207/2024.

In particolare, **per i contratti stipulati dal 01.01.2025** in relazione a veicoli immatricolati dal 2025 si assume come base imponibile il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base alle **tabelle ACI**, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale in argomento è ridotta:

- ◆ per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica **al 10%**;
- ◆ per i veicoli elettrici ibridi plug-in **al 20%**.



La **nuova disciplina** opera a **condizione** che **dal 01.01.2025 i veicoli siano immatricolati**, oggetto di **contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente**.

Al contrario, se i veicoli vengono ordinati entro il 31.12.2024 e i requisiti di **immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna al dipendente si verificano dal 01.01.2025 al 30.06.2025**, resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di Co2. In quest'ultima fattispecie è comunque possibile applicare la nuova disciplina, se più favorevole.



In caso di veicoli ordinati e / o concessi in uso promiscuo **con contratti sottoscritti entro il 31.12.2024, ma immatricolati nel 2025 e consegnati dopo il primo semestre 2025**, non si può applicare nessuna delle discipline citate ma opera il criterio generale della tassazione in base al valore normale, assumendo a riferimento la sola parte riguardante l'uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo dell'utilizzo dell'auto dev'essere scorporato quello relativo all'interesse del datore di lavoro).

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Per il periodo d'imposta 2025 i datori di lavoro e i committenti (in qualità di sostituti d'imposta) sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le certificazioni relative ai redditi:

- ◆ di lavoro dipendente,
- ◆ di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
- ◆ redditi diversi.

Il modello da utilizzare per l'invio telematico entro il 16.03.2026 (CU ordinaria) è stato di recente approvato dall'Agenzia Entrate con provvedimento n. 15707 del 15.01.2026 e le certificazioni sono altresì da consegnare entro la stessa data ai soggetti percipienti (dipendenti e collaboratori), utilizzando il modello CU sintetico.

Di seguito, riepiloghiamo le novità.

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

PREMESSA	Il provvedimento 15707 del 15.01.2026 ha approvato la Certificazione Unica “CU 2026” da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2026 . Ricordiamo che l' obiettivo della Certificazione Unica è quello di attestare:			
	a	b	c	d
	l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati ¹⁴ corrisposti nell'anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva			
	b	l'ammontare complessivo dei redditi diversi ¹⁵		
	c		l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendite a domicilio ¹⁶ assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ¹⁷	
	d			l'ammontare complessivo dei compensi erogati nell'anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi ¹⁸

¹⁴ di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir.

¹⁵ ex art. 67, comma 1 del Tuir.

¹⁶ di cui all'art. 19, D.Lgs 114/1998.

¹⁷ cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973.

¹⁸ di cui all'art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

	<p>e l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio¹⁹</p> <p>f l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell'anno 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto²⁰</p> <p>g l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma²¹</p> <p>h l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi)²²</p> <p>i le relative ritenute di acconto operate</p> <p>l le detrazioni effettuate</p>
	<p>La CU è altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.</p> <p>Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito (dipendente) una certificazione relativa ai redditi sopra elencati, erogati nell'anno 2025 prima dell'approvazione del modello CU 2026, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026, comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinario.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono tenuti all' invio del flusso telematico all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2026, ovvero entro il 30.04.2026 , coloro che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ²³ . Sono altresì tenuti ad inviare

¹⁹ di cui all'art. 11 della Legge 413/1991.

²⁰ per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 600/1973.

²¹ lettere d, e, f, dell'art. 17, comma 1 del TUIR.

²² di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017.

²³ ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. 600/1973, dell'art. 33, comma 4 del D.P.R. 42/1988, dell'art. 21, comma 15 della Legge 449/1997 e dell'art. 11, della Legge 413/1991.

il flusso coloro **che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL**.

La CU 2026 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'INPS come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia ovvero le Università per i dottorati di ricerca.



A tal fine i soggetti in questione comunicano, mediante la CU, i dati relativi al personale interessato, **compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali**.

Anche **i titolari di posizione assicurativa INAIL** comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro. In particolare, devono presentare la CU tutti i soggetti tenuti ad **assicurare contro gli infortuni** e le **malattie professionali** i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché l'**obbligo della denuncia nominativa** di cui all'art. 4, commi 5 e 5-bis²⁴ del D.L. 338/1989²⁵, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Sono tenute alla compilazione della CU tutte le **Amministrazioni sostituti d'imposta** comunque iscritte alle gestioni confluente nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I soggetti tenuti all'invio della CU 2026 **devono rispettare la scadenza per**

²⁴ come sostituiti dall'art. 2-bis della Legge 63/1993.

²⁵ convertito con modificazioni dalla Legge 389/1989.

SCADENZE E
MODALITÀ DI
INVIO

l'invio del flusso telematico all'AE fissata al 16.03.2026, ovvero al:

- | | |
|----------|---|
| a | 30.04.2026 per le certificazioni "relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari" |
| b | 31.10.2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata |

Il **flusso** dev'essere **presentato esclusivamente** per **via telematica** da parte di:

- | | |
|----------|---|
| a | Soggetto tenuto all'invio del flusso; |
| b | Intermediario abilitato dal soggetto di cui al punto precedente ²⁶ |

Il tracciato telematico si considera **"presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate"**. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Il servizio di presentazione delle CU restituisce immediatamente dopo l'invio,  un messaggio **che conferma solo l'avvenuta ricezione del file** e in seguito fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, **conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione**. Solo quest'ultima ricevuta costituisce **prova dell'avvenuta presentazione** della CU.

La **comunicazione attestante l'avvenuta presentazione** del flusso per via telematica è trasmessa con lo **stesso mezzo** al soggetto che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile tramite la **funzionalità "Ricerca**

²⁶ ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

Ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Si **considerano tempestive** le comunicazioni trasmesse entro i termini sopra descritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Il **flusso telematico** da inviare all'Agenzia si compone di:

a	Frontespizio
b	Quadro CT
c	Certificazione Unica 2026

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati **separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**. È altresì possibile effettuare flussi telematici **distinti** anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

In caso di **invio tardivo della CU**, ma **entro 60 giorni dalla scadenza**, la violazione è di natura amministrativa e comporta per il sostituto d'imposta una **sanzione pari a 33,33 euro** per ogni certificazione con un massimo di 20.000 euro.

Al contrario, **fuori dai casi appena descritti**, il mancato, tardivo o errato invio telematico all'Agenzia delle Entrate comporta una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta (non si applica il cumulo giuridico). In caso di errata certificazione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

COMPILARE IL FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene **i dati relativi al tipo di comunicazione, al sostituto, al rappresentante firmatario della comunicazione**, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica. Nell'ipotesi in cui il sostituto intenda, prima della scadenza del termine di presentazione,

	<p>annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.</p> <p>Se, al contrario, il sostituto intende, prima della scadenza del termine di presentazione, sostituire una certificazione già inviata, ne deve compilare una nuova (comprensiva delle modifiche), barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.</p> <p> Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.</p> <p>Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.</p>
COMPILARE IL QUADRO CT	<p>Tutti i sostituti di imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 presentati dai dipendenti tramite i servizi telematici dell'AE. I sostituti non abilitati ai servizi "Entratel" o "Fisconline" e che non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei 730-4.</p> <p>Devono compilare il quadro CT della CU 2026:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011 "l'apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente"</p></div> <p> La comunicazione dev'essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Non sono tenuti a compilare la comunicazione CT i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le</p>

	<p>variazioni dev'essere utilizzato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'AE.</p> <p>Il quadro CT non deve parimenti essere utilizzato in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.</p> <p>In definitiva l'Agenzia chiarisce che, in presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica. Viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.</p>
CONSEGNA DELLA CU AL CONTRIBUENTE	<p>La Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta dev'essere:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>"consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" dai sostituti d'imposta "entro il 16 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati" ovvero entro "12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro".</p></div> <p>La CU in questione conterrà "anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi".</p> <p>È data facoltà del sostituto d'imposta di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.</p> <p>La modalità di consegna elettronica potrà essere utilizzata solo nei</p>

	<p>confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.</p> <p>Resta in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.</p>
NOVITÀ PER IL 2026	<p>La CU ordinaria da trasmettere all'Agenzia delle Entrate contiene tutte le informazioni necessarie per elaborare i modelli 730 precompilati.</p> <p>In materia di detrazioni fiscali, è stato previsto che le detrazioni spettano ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (per i figli con disabilità accertata²⁷ le detrazioni spettano anche nel caso di età pari o superiore a 30 anni). Inoltre, da quest'anno, solo gli ascendenti che convivano con il contribuente possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.</p> <p>Nel punto 368 va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione dall'imposta loda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro. Tale detrazione deve essere rappresentata al periodo di lavoro nell'anno e spetta in misura pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.</p> <p>L'art. 1 del D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo²⁸ che non concorre alla formazione del reddito, di</p>

²⁷ ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.

²⁸ punti 390 e seguenti.

un importo pari a 1.200 euro per l'anno 2025 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta qualora l'imposta linda²⁹ sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato Testo Unico diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.



Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Con riguardo ai **punti 474 e seguenti** con l'art. 1, comma 390 della Legge 207/2024 è stata prevista una deroga all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, relativamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, **innalzando a 1.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit**. Il predetto limite è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

L'art. 1, commi da 386 a 389 della citata Legge 207/2024 ha poi introdotto un **regime temporaneo** di non concorrenza al reddito **in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025** che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza. Tale agevolazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori che abbiano percepito reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato.



Qualora il **rimborso delle spese** ai sensi del comma 386 sia **superiore al limite previsto** dalla norma **solo la parte eccedente** di detto limite

²⁹ determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

concorre alla **determinazione** del **reddito** di lavoro dipendente.

Nel **punto 476** è necessario riportare l'importo rimborsato nel limite di 5.000 euro, così come previsto dall'art.1, comma 386. In materia di **somme erogate per premi di risultato** (punti 571 e seguenti) con l'art. 1, commi da 182 a 189 della "Legge di Stabilità 2016"³⁰ è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 5% per i premi di risultato³¹, estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 5% dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, **opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi**.

Detto limite è elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Si precisa che il limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

L'art. 5 della Legge 76/2025 ha elevato **per l'anno 2025 a 5.000 euro lordi il limite dell'importo complessivo assoggettato ad imposta sostitutiva**³² in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015.

Le somme erogate per premi di risultato devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro, 4.000 euro ovvero 5.000 euro lordi **ad un'unica modalità di tassazione** anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

³⁰ Legge 208/2015.

³¹ così come modificato dall'art. 1, comma 18 della Legge 213/2023, e successivamente confermato per il periodo d'imposta 2025 dall'art. 1, comma 385 della Legge 207/2024.

³² così come disciplinato dall'art. 1, comma 182 della Legge 208/2015

Da ultimo, l'**art. 1, comma 4 della Legge 207/2024**, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente – **tolti** i percettori di redditi da **pensione** – che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una **somma**, che **non concorre** alla **formazione del reddito**, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

a	7,1 % se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
b	5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro
c	4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro

Nel caso in cui il **reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro**, l'**art. 1, comma 6** della Legge 207/2024 riconosce ai titolari di **lavoro dipendente** – ad **eccezione** dei percettori di redditi da **pensione** – una **ulteriore detrazione** dall'imposta linda.



Nella **nuova sezione** “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i **punti da 718 a 723** riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, **senza pertanto necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore**.

Giuseppe Iannibelli